

**Open Science, Open Access e scienza giuridica**  
Corso di dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei  
16.01.2025

Prof. Roberto Caso (roberto.caso@unitn.it)  
Università di Trento

## **Esercizio 1**

Si immagini di vestire i panni di un giovane ricercatore universitario che ha elaborato un articolo scientifico. Il ricercatore sceglie una prestigiosa rivista scientifica (con alto Impact Factor o di fascia A) del grande editore commerciale Predator Publisher. L'editore propone al ricercatore un contratto di cessione dei diritti economici d'autore che include la seguente clausola.

“L'autore cede gratuitamente, pienamente, definitivamente e in via esclusiva all'editore tutti i diritti economici d'autore sull'articolo scientifico. I diritti comprendono, a titolo di esempio, il diritto di pubblicare a mezzo stampa, il diritto di comunicare al pubblico, il diritto di riprodurre, il diritto di distribuire il diritto di trarre opere derivate”.

Si leggano i seguenti articoli della l. 1941/633 (legge sul diritto d'autore o LdA).

### **Art. 42**

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

### **Art. 70**

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

## **Domande relative alla clausola contrattuale**

- a) Quali sono le parole che hanno gli effetti giuridici maggiormente rilevanti e meritano di essere evidenziate?
- b) Firmereste mai un contratto con una clausola simile?
- c) Se decideste di firmare il contratto, sareste liberi di riprodurre, distribuire e comunicare al pubblico il vostro articolo senza l'autorizzazione dell'editore?
- d) Sareste liberi di ripubblicare il vostro articolo in un'altra rivista o in un volume collettaneo?

## **Esercizio 2**

Si legga il seguente estratto della Dichiarazione sull'accesso aperto alla letteratura scientifica del 2003

[https://openaccess.mpg.de/67682/BerlinDeclaration\\_it.pdf](https://openaccess.mpg.de/67682/BerlinDeclaration_it.pdf)

“1. L'autore(i) ed il detentore(i) dei diritti relativi a tale contributo garantiscono a tutti gli utilizzatori il diritto d'accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale (le pratiche della comunità scientifica manterranno i meccanismi in uso per imporre una corretta attribuzione ed un uso responsabile dei contributi resi pubblici come avviene attualmente), nonché il diritto di riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale”.

“2. Una versione completa del contributo e di tutti i materiali che lo corredano, inclusa una copia della autorizzazione come sopra indicato, in un formato elettronico secondo uno standard appropriato, è depositata (e dunque pubblicata) in almeno un archivio in linea che impieghi standard tecnici adeguati (come le definizioni degli Open Archives) e che sia supportato e mantenuto da un'istituzione accademica, una società scientifica, un'agenzia governativa o ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell'accesso aperto, della distribuzione illimitata, dell'interoperabilità e dell'archiviazione a lungo termine”.

## **Domande**

- a) Quali parole meritano di essere evidenziate?
- b) Quali tipologie di licenze usereste per applicare la dichiarazione di Berlino?
- c) Perché una versione del contributo deve essere depositata (e dunque pubblicata) in almeno un archivio in linea che impieghi standard tecnici adeguati (come le definizioni degli Open Archives)?
- d) Perché l'archivio deve essere supportato e mantenuto da un'istituzione accademica, una società scientifica, un'agenzia governativa o ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell'accesso aperto, della distribuzione illimitata, dell'interoperabilità e dell'archiviazione a lungo termine?